

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA



TRA


Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", in seguito denominata Policlinico "Paolo Giaccone", con sede in Palermo, Via Del Vespro n. 129 - 90127, Partita IVA 05841790826, legalmente rappresentata dal Commissario Dott. Fabrizio De Nicola Nato a Palermo, il, 26/04/1957

E

Alleanza contro il cancro, in seguito denominata ACC, con sede in Via Giorgio Ribotta, n. 5 ROMA, presso la Direzione Generale della Ricerca Sanitaria Biomedica e Vigilanza sugli Enti del Ministero della Salute, Codice Fiscale 97262520584, rappresentata dal Prof. Luigi Giusto Spagnoli, nato a Nerola (Roma) il 4 giugno 1942

Premesso che

- Il Policlinico "Paolo Giaccone", quale Azienda Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Decreto 24 ottobre 2014 pubblicato nella G.U. n. 268 del 18.11.2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- ACC è una associazione riconosciuta ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, senza scopo di lucro, che annovera tra i suoi soci Fondatori e Ordinari 18 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e l'Istituto Superiore di Sanità, e che in base all'art. 2 comma 1 del proprio Statuto, ha tra i suoi scopi la gestione di una rete di informazione e collaborazione in campo clinico, di ricerca e di assistenza in Oncologia;
- ACC opera sotto la vigilanza del Ministero della Salute che ne ospita la sede legale e di coordinamento scientifico.



Il Policlinico "Paolo Giaccone" e ACC hanno pertanto identificato una serie di aree di interesse comune.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.


Art. 2

Oggetto e scopo dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra il Policlinico "Paolo Giaccone" e ACC, finalizzata a coordinare e sostenere la ricerca scientifica, nonché le attività del Piano sanitario Nazionale (PSN) di interesse comune.

Il Policlinico "Paolo Giaccone" e ACC intendono collaborare, condividendo e pianificando attività di coordinamento nazionale in ambito oncologico, al fine di ottimizzare le risorse e di creare sinergie strategiche e operative.

In particolare, entrambe le parti collaboreranno allo sviluppo delle attività di ricerca pre-clinica e clinica dei Working Group di ACC, alla realizzazione degli interventi attuativi del P.O. del PSN 2015 ONCOLOGIA MOLECOLARE: BIMARCATORI SPECIFICI PER LA RISPOSTA ALLE TERAPIE DI PRECISIONE (Linea progettuale 6 – Azione 6.2), assegnato al Policlinico "Paolo Giaccone" da parte della Regione Siciliana, con DDG n. 1302 del 3 luglio 2017 e ad tutte le altre attività ed iniziative da proporre in sinergia.



[Handwritten initials]
[Handwritten initials]


Art. 3


Modalità di attuazione della collaborazione

Laddove dalla suddetta collaborazione scaturiscano atti o fatti suscettibili di valutazione finanziaria nonché oggetto di eventuali finanziamenti specifici, le Parti provvederanno alla stipula dei relativi atti contrattuali, integrati dall'indispensabile indicazione degli obiettivi perseguiti, dei responsabili delle diverse attività e delle modalità di gestione del contributo concesso.

Il Policlinico "Paolo Giaccone" e ACC realizzeranno la suddetta collaborazione facendo riferimento alle rispettive unità di personale di ruolo a tempo indeterminato e determinato, coinvolte nelle attività oggetto del presente accordo, che verranno chiamate a collaborare dai Responsabili Scientifici, nonché alle proprie dotazioni strumentali.

In ogni caso ognuna delle Parti provvederà, in base alla legislazione vigente, alla formazione ed informazione delle unità di personale che frequenteranno le rispettive sedi sulle procedure interne e sugli eventuali rischi specifici, pur restando a carico degli Enti di provenienza i rimanenti obblighi assicurativi, di tutela sanitaria e di sicurezza sui posti di lavoro.





Art. 4

Durata

La durata del presente accordo è stabilita in 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione eventualmente rinnovabili.

Art. 5

Responsabili Scientifici

I responsabili, chiamati a coordinare le attività sono individuati nel Prof. Ruggero De Maria Presidente pro tempore di ACC o suo delegato ed il Dott. Fabrizio De Nicola, Commissario pro tempore del Policlinico "Paolo Giaccone", o suo delegato (Prof.ssa Matilde Todaro).


Art. 6

Risultati Scientifici

Per "Risultati scientifici" deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche-tutelabili o meno come privative industriali- nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.

Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti in maniera condivisa per la progettualità attivata nell'ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto tra ACC e Policlinico "Paolo Giaccone".



Art. 7
Proprietà Intellettuale

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:


- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori e indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Art. 8
Pubblicazioni

La diffusione delle conoscenze scientifiche è una delle finalità della collaborazione, pertanto le Parti si impegnano alla pubblicazione dei risultati delle sperimentazioni entro un limite massimo di cinque (5) anni dal completamento della stessa in stretta collaborazione con il servizio di Internazionalizzazione e Ricerca Sanitaria.

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca, potranno avvenire solo con il consenso scritto tra le Parti e purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati. Restano escluse da tale obbligo tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per le Parti in considerazione del ruolo istituzionale spettante ad ognuna.



EB
A

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e ciascuna parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.


Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

Ogni pubblicazione terrà conto, oltretutto, del fine di sanità pubblica che il Policlinico "Paolo Giaccone" è impegnato a perseguire in qualità di organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale in Italia, congiuntamente alle funzioni di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, documentazione e formazione in materia di salute pubblica nazionale.

Art. 9

Tutela dei dati personali

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. N. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").





Art. 10

Recesso

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Art. 11

Risoluzione

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.


Le Parti si riservano di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. nel caso di inadempimento di una Parte, in relazione alle obbligazioni di cui al presente accordo, salvo che all' inadempimento non venga posto rimedio in forma specifica entro trenta (30) giorni dalla data della sua contestazione mediante lettera raccomandata *a/r* o altro mezzo idoneo di comunicazione alla Parte che vi ha dato causa.

Art. 12

Modifiche dell'Accordo

Ogni parte contraente, in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto, può proporre all'altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito della Ricerca o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati nel frattempo conseguiti.

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l'invalidità o l'inefficacia. Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficace che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.



Handwritten initials/signature in the top right corner.

Art. 13

Risoluzione delle controversie e foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o nell' esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Foro di Palermo.

Art. 14

Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4-tariffa parte II del D.P.R.N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Art. 15

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Le Parti ai sensi dell'art.1341c.c., dichiarano di aver preso visione degli articoli di cui al presente accordo e di approvarne il contenuto in modo specifico.

Palermo, Li

Per il Policlinico "Paolo Giaccone"

Per Alleanza Contro il Cancro



ABRILE DE NICOLA

LUIGI GIUSTO SPAGNOLI

Handwritten signature of Luigi Giusto Spagnoli.